



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)

**CODICE
DOCUMENTO
DIR-REG-RUP-
22**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI
ARCEA
NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE**

(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Sommario

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento).....	3
Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo per gli incentivi alle Funzioni tecniche)	4
Articolo 3 (Destinatari degli incentivi e procedure per il conferimento degli incarichi).....	5
Articolo 4 - (Ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi alle Funzioni Tecniche).....	7
Articolo 5 (decurtazioni delle risorse del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche)	9
Articolo 6 (liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche)	9
Articolo 7 (funzioni tecniche svolte da dipendenti di altre stazioni appaltanti)	11
Articolo 8 (esclusione del personale dirigenziale dalla corresponsione dell'incentivo).....	11
Articolo 9 (Suddivisione in lotti)	12
Articolo 10 (Cumulabilità degli incentivi e limite dell'importo erogabile).....	12
Articolo 11 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)	12
Articolo 12 (Riduzione dell'incentivo).....	13
Articolo 13 (Violazioni).....	13
Articolo 14 (Ambito di applicazione)	14
Articolo 15 (Disposizioni finali).....	14

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), ha per oggetto i criteri di costituzione, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche, connesso agli appalti di servizi e forniture che l'Agenzia ha necessità di affidare a terzi.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **“Codice”**: Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;
- **“Linee Guida ANAC”**: Linee Guida n. 3 approvate in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice, dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, entrate in vigore il 22/11/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017;
- **D.Lgs. n. 39 / 2013**: Decreto Legislativo 8/03/2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art . 1, commi 49 e SO, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- **D.P.R. n. 62/2013**: Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo per gli incentivi alle Funzioni tecniche)

Il Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche è costituito ed alimentato da una somma pari al massimo al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun servizio e fornitura.

Per "importo posto a base di gara" si considera la somma al netto dell'IVA.

Sono assimilate a "gara" le procedure negoziate per l'acquisizione di servizi e/o forniture.

Sono, invece, esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice (affidamenti diretti).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e/o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Sono esclusi dall'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie, nei casi in cui risultino assenti attività caratterizzate da complessità.

Come previsto all'articolo 113, comma 3, del Codice, la somma destinata ad alimentare il Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia. È esclusa invece l'IRAP che rimane a carico dell'Agenzia.

Le risorse del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche sono destinate, così come previsto dal citato articolo 113 del Codice, a compensare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Agenzia non appartenenti ai ruoli dirigenziali, esclusivamente per le seguenti attività:

- ✓ Programmazione biennale degli acquisti di beni e forniture;
- ✓ Valutazione preventiva dei progetti;
- ✓ Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- ✓ Esecuzione dei contratti pubblici;
- ✓ RUP;
- ✓ Direzione dell'esecuzione;
- ✓ Collaudi o verifiche di conformità, con riferimento al rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato del servizio o della fornitura, con registrazione contabile a valere sul capitolo di imputazione della spesa del servizio e/o della fornitura.

Nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base della procedura di gara è stabilita una

	REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)	CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22
---	--	--

percentuale correlata a due parametri: entità dell'importo a base d'asta e complessità della procedura secondo percentuali poste a fianco delle categorie di ascrivibilità, di cui alla seguente tabella:

SERVIZI E FORNITURE			
ENTITA' DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA	COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA		
	ALTA (la procedura richiede competenze tecniche e amministrative specialistiche)	MEDIA (la procedura richiede competenze tecniche e amministrative particolari)	BASSA (la procedura richiede competenze tecniche e amministrative ordinarie)
Importo da € 40.001,00 a € 209.000,00	2,0%	1,7%	1,5%
Importo da € 209.001,00 a € 750.000,00	1,7%	1,5%	1,3%
Importo superiore a € 750.000,00	1,5%	1,3%	1,0%

La qualificazione della complessità della procedura è oggetto di proposta da parte del dirigente del Settore che richiede l'acquisizione di un servizio o di una fornitura al Direttore dell'ARCEA, che l'approva.

Articolo 3 (Destinatari degli incentivi e procedure per il conferimento degli incarichi)

Le risorse sono ripartite tra i dipendenti, che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività, così come di seguito individuate:

1. il personale dell'Agenzia a cui sia stata formalmente affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice;
2. il personale dell'Agenzia a cui sia stata formalmente affidata l'attività di programmazione degli acquisti per beni e servizi, ai sensi dell'articolo 21 del Codice;
3. il personale dell'Agenzia a cui sia stata formalmente affidata l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

4. il personale dell’Agenzia a cui sia stata formalmente affidata l’attività di direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 101 del Codice;
5. il personale dell’Agenzia a cui sia stata formalmente affidata l’attività di collaudo o verifica di conformità, ai sensi dell’articolo 102 del Codice.

Per ciascun servizio o fornitura il direttore dell’ARCEA, che opera come stazione appaltante, nomina il RUP tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 31 del Codice e dalle linee guida dell’ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e successive modifiche ed integrazioni. Successivamente, il direttore dell’ARCEA, sentito il RUP in quanto trattasi per lo più di incarichi fiduciari, individua con apposito provvedimento i componenti dell’ufficio di supporto al RUP, di direzione dell’esecuzione, il collaudatore, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche assicurando, ove possibile, il principio di rotazione e trasparenza degli incarichi.

Ai fini dell’individuazione dei dipendenti cui attribuire gli incarichi di cui al presente Regolamento il direttore di ARCEA terrà conto: della formazione, dell’attitudine e/o dell’esperienza eventualmente acquisite, dell’espletamento di attività analoghe con risultati positivi, della capacità di collaborare con i colleghi, della necessità di assicurare un’equa ripartizione degli incarichi, comunque garantendo anche la rotazione degli incarichi.

È altresì destinatario degli incentivi il personale dell’Agenzia a cui sia stata formalmente affidato l’incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell’ambito delle competenze del proprio livello economico. Tale personale, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolge materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto dell’insieme di atti ed attività riconducibili alle figure sopra elencate.

Il provvedimento di conferimento dell’incarico, adottato dal direttore dell’ARCEA, deve riportare espressamente:

- ✓ il nominativo dei soggetti che svolgono le funzioni di cui all’elenco del precedente comma;
- ✓ i compiti assegnati;
- ✓ i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- ✓ le aliquote di ripartizione del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche secondo quanto disposto agli articoli successivi.

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Al personale cui sono attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, l'Amministrazione assicura aggiornamenti formativi periodici.

Il provvedimento di individuazione degli incarichi deve essere tempestivamente comunicato all'Anagrafe delle prestazioni.

La disciplina del presente Regolamento non si applica al personale dirigenziale.

Articolo 4 - (Ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi alle Funzioni Tecniche)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, i compensi incentivanti relativi a ciascuna procedura di affidamento attivata dall'ARCEA per l'acquisizione di un servizio e/o fornitura riguardano le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di DEC, di verifica di conformità/regolare esecuzione.

- a. L'80% (ottanta per cento) del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce, per espressa previsione dell'articolo 113, comma 3 del Codice, incentivo per il personale dipendente dell'Agenzia, direttamente coinvolto nelle attività specificate nel presente Regolamento.
- b. Il restante 20% (venti per cento) del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce "Fondo per l'innovazione" ed è destinato all'acquisto da parte dell'Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, così come previsto dal citato articolo 113, comma 4 del Codice.

Con riferimento alla quota di cui alla precedente lettera a), nel caso specifico in cui le gare siano bandite a carico di risorse derivanti da finanziamenti europei, o da altri finanziamenti comunque a destinazione vincolata, la quota dell'80% è imputata a valere sui medesimi fondi.

Nel caso di varianti in corso d'esecuzione del contratto di cui all'art. 106 del Codice, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio e/o fornitura oggetto di affidamento viene

ricalcolato sulla base del nuovo importo, a condizione che le varianti comportino opere aggiuntive e uno stanziamento maggiore in termini assoluti rispetto all'importo individuato in sede di aggiudicazione.

In sede di approvazione del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale incaricato.

Relativamente ai criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

SERVIZI E FORNITURE					
ATTIVITA'GENERALE	QUOTA	ATTIVITA'SPECIFICA	% REL.		
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5		
		FASE DI GARA	20	Predisposizione atti tecnico amministrativi	10
				Predisposizione atti di gara	10
FASE ESECUTIVA	35	Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)	20		
		Verifica di conformità o collaudo	10		
		Collaboratori	5		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	40	RUP	25		
		Collaboratori	15		
Totali	100		100		

In caso di conferimento al medesimo dipendente di più attività tra quelle sopra descritte, si procederà al cumulo delle singole quote di competenza.

Le quote relative ad eventuali prestazioni affidate all'esterno o non necessarie in base alla

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

natura del servizio o della fornitura verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate in tabella.

Articolo 5 (decurtazioni delle risorse del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche)

Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non in linea con le disposizioni del d. lgs. n.50/2016 o con atti organizzativi interni, le risorse finanziarie confluite nel Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche del servizio o della fornitura saranno rideterminate nei seguenti casi con applicazione della percentuale di riduzione a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

- a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per cause imputabili ai dipendenti incaricati: applicazione di una penalità pari all'1% della quota relativa alla prestazione per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato rispetto, in fase esecutiva, dei tempi e/o dei costi previsti contrattualmente per cause imputabili al Direttore dell'Esecuzione o ai suoi collaboratori: applicazione di una penalità pari al 2% della quota relativa alla prestazione per ogni giorno di ritardo;
- c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle verifiche di conformità o dei collaudi: applicazione di una penalità pari all'1% della quota relativa alla prestazione per ogni giorno di ritardo;
- d) errori o omissioni del RUP che pregiudicano l'appalto: non si procederà all'erogazione dell'incentivo.

Le suddette penalità si applicano anche al personale incaricato di collaborare nelle attività sopra specificate.

Articolo 6 (liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche)

Il Direttore, in relazione a ciascuna procedura di affidamento e tenuto conto dell'organizzazione interna dell'Agenzia, individua con provvedimento formale il gruppo di lavoro di cui fanno parte i soggetti destinatari dell'incentivo di cui al precedente art. 5.

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

L'atto di individuazione di cui al precedente paragrafo deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte da ciascun componente il gruppo di lavoro, tra quelli di cui all'art. 5, le relative tempistiche, nonché la percentuale di attribuzione dell'incentivo nel rispetto dei criteri definiti al successivo art. 13.

Ai fini dell'individuazione del gruppo di lavoro, il Direttore Generale terrà conto:

- della necessità di integrare le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale dipendente e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.

Il Direttore con formale provvedimento, nel corso della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto può sempre integrare e/o sostituire i componenti il gruppo di lavoro, per sopraggiunte esigenze e sentito il RUP. Nel caso sopraggiunga la necessità di sostituire uno o più soggetti componenti il gruppo di lavoro, nel provvedimento adottato dal Direttore saranno specificate le attività già espletate e quelle da svolgere.

Ai fini della liquidazione delle quote di incentivazione il dirigente dell'Ufficio, che ha richiesto l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, redige apposita relazione, validata dal Direttore ARCEA, in cui dà atto delle attività espletate da ciascun dipendente formalmente incaricato di collaborare e formula una valutazione delle stesse.

Il pagamento della quota di incentivazione connessa a servizi e forniture di durata superiore a 180

giorni fino ad un anno avviene con le seguenti modalità:

- 1) 30% del compenso all'affidamento dell'appalto;
- 2) 50% a scadenza del contratto;
- 3) 20% ad esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Nel caso di appalti di forniture o servizi di durata pluriennale, la quota di incentivazione verrà frazionata per il numero degli anni dell'appalto e la frazione verrà liquidata alla fine di ciascun anno, all'esito delle verifiche di conformità o di collaudo.

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Nel caso di appalti di forniture o servizi di durata inferiore a 180 giorni, la liquidazione della quota di incentivazione avverrà in un'unica soluzione agli esiti del collaudo o della verifica di conformità.

La liquidazione delle quote di incentivazione avviene, di norma, entro due mesi dalla data dell'esito del collaudo o della verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del d. lgs n.50/2016, gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 7 (funzioni tecniche svolte da dipendenti di altre stazioni appaltanti)

Nel caso di carenze in organico di specifiche professionalità in relazione a ciascuna procedura di affidamento, il Direttore Generale può individuare quali componenti il gruppo di lavoro, sentito il RUP, i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle funzioni tecniche svolte dal personale di altre Stazioni Appaltanti a favore dell'Istituto trovano copertura nel fondo di quest'ultimo, secondo le modalità previste nel presente regolamento, e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 8 (esclusione del personale dirigenziale dalla corresponsione dell'incentivo)

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le attività affidate al personale con inquadramento da dirigente amministrativo non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Ove la funzione tecnica è svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Articolo 9 (Suddivisione in lotti)

In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato ai sensi del Codice come “funzionale” (art. 3, lett. qq), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

Articolo 10 (Cumulabilità degli incentivi e limite dell'importo erogabile)

I soggetti destinatari dell'incentivo possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento in relazione alle quali svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice, resta fermo che gli incentivi complessivamente riconoscibili nel corso dell'anno al personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo. In sede di liquidazione, l'Ufficio competente provvederà a verificare, sulla base del principio di competenza in relazione all'anno di maturazione dell'incentivo, che il dipendente interessato non abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. All'esito di tale verifica, l'eventuale quota spettante oltre il suddetto limite non sarà erogata e costituirà economia. Non potranno essere effettuate compensazioni, né potrà essere artificiosamente ritardata una liquidazione per eludere il limite anzi richiamato.

Ai fini di cui al precedente comma, il trattamento economico annuo lordo è determinato dalla somma del trattamento economico fondamentale e del trattamento accessorio, nonché dai compensi per incarichi eventualmente svolti a medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 11 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

Le somme destinate alla corresponsione degli incentivi sono ripartite fra i soggetti

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui agli artt. 2 e 4, predisposte tenendo conto dei seguenti criteri:

- ✓ ruolo e responsabilità connesse alle specifiche funzioni/attività da svolgere;
- ✓ presenza di tutte o solo di alcune figure tecniche nell'ambito del singolo affidamento;
- ✓ numero di dipendenti chiamati a ricoprire una stessa figura tecnica, in funzione della particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto del singolo affidamento;
- ✓ particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto dell'affidamento.

Articolo 12 (Riduzione dell'incentivo)

Il mancato rispetto dei tempi fissati per ciascuna fase, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%, ferma restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.

Nei casi di cui al precedente comma 1, il Direttore Generale, sentito il RUP per tutte le altre figure di cui al precedente art. 5 e previa attivazione del contraddittorio con i soggetti interessati, dispone l'eventuale riduzione dell'incentivo nel provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 14.

Articolo 13 (Violazioni)

I soggetti destinatari dell'incentivo sono chiamati a svolgere le funzioni tecniche individuate dal presente regolamento con la dovuta diligenza e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e in osservanza del Codice di comportamento e delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Istituto.

	<p><i>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ARCEA NELL'AMBITO DI SERVIZI E FORNITURE (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s. m. i.)</i></p>	<p>CODICE DOCUMENTO DIR-REG-RUP-22</p>
---	---	---

Le funzioni di cui al precedente comma, come indicate al precedente art. 4, non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità, di cui al D.Lgs.n.39/2013 e all'art.35-bis D.Lgs. n.165/2001, né nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice, per le quali si rinvia a quanto espressamente disposto all'art. 9 del Regolamento RUP.

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che nello svolgimento delle funzioni tecniche assegnate si rendano responsabili di gravi negligenze, errori e/o omissioni, suscettibili di creare un grave pregiudizio per l'Istituto, fatta salva ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e penale.

Articolo 14 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

Il presente Regolamento è adottato con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARCEA nella sezione Amministrazione Trasparente - "Statuto e Regolamenti".

Il presente Regolamento, potrà essere oggetto di riesame al fine di aggiornarne il testo in funzione delle esigenze emerse in costanza della sua applicazione e alle normative integrative che si dovessero attuare in seguito all'approvazione del presente regolamento.

Per qualsiasi omissione e/o necessaria integrazione da adottarsi nel regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia ed al Codice degli Appalti.